



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

ORIGINALE

ORDINANZA
N. 77 DEL 30-11-2018

Oggetto: ORDINANZA MACELLAZIONE SUINI USO FAMIGLIA ANNO 2018/2019.

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di novembre,

Sindaco

VISTI gli artt. 1 e 13 del R.D. 3298 del 20.12.28 ed il T.U. delle LL.SS. R.D. n. 1265 del 27.07.34;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. N.230 dell'8.12.1954;
VISTO il D.lgs. 333 del 01.09.1998 relativo alla protezione del benessere animale durante la macellazione e l'abbattimento;
VISTO il reg. CE 2005/2075;
VISTO il reg. CE 1099/2009;
VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'ASUR - Area Vasta 3 MACERATA;
CONSIDERATO il grave disagio logistico ed economico, per tutta la cittadinanza di servirsi di mattatoi autorizzati;
VISTO l'art. 38 della legge 08.06.90 n. 142;
VISTO l'art.50 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

1. La macellazione dei suini a domicilio, da parte di privati **esclusivamente per autoconsumo, é consentita dal 01 DICEMBRE 2018 al 31 gennaio 2019 e comunque tenendo opportunamente conto di condizioni climatiche favorevoli.**
2. Il pagamento della tariffa prevista dal D.P.G.R. n. 65 del 15.01.2002 e deliberazione n. 913 del 31.07.2006 che prevede l'adeguamento, secondo il tasso di inflazione del tariffario - codice 0041 - dovrà effettuarsi presso le Casse CUP.
3. La fattura emessa vale quale preventiva autorizzazione alla macellazione e dovrà essere esibita al Veterinario al momento della visita.
4. Lo stordimento dei suini sia provocato secondo quanto previsto dal D.Lvo n. 333 del 1 settembre 1998.
5. Le carni dell'animale macellato non siano consumate prima della prescritta visita sanitaria e del relativo esame trichinoscopico.
6. L'ISPEZIONE SANITARIA DELLE FRATTAGLIE (dallo 01.12.2018 al 31.01.2019) VERRA' ESEGUITA PRESSO le sedi e negli orari indicati nell'allegata tabella A).

A prova dell'avvenuta visita, verrà rilasciato dal Veterinario il previsto attestato.

Si consiglia, tuttavia, a coloro che ne abbiano la possibilità , di effettuare le suddette macellazioni, presso i mattatoi autorizzati, dove più facilmente sarà reperibile il veterinario,per un miglior controllo igienico - sanitario e per un corretto smaltimento di eventuali organi sequestrati.

7. Le stesse procedure dovranno essere seguite per quanto previsto in caso di macellazione domiciliare di cinghiali allevati, anche previo accordo con il Servizio Veterinario competente per territorio.
8. Gli organi di vigilanza sanitaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Sindaco